

REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1968

che fissa le restituzioni applicabili ai cereali ed al riso semigreggio esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 517/68 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 666/68⁽⁵⁾, ha specificato quelli, tra detti prodotti, che possono beneficiare di una restituzione quando sono esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE, l'importo di tale restituzione deve essere determinato ogni mese tenendo conto, da una parte, del prezzo d'entrata, e, d'altra parte, dei prezzi praticati sul mercato mondiale; che questi ultimi prezzi possono essere stabiliti in base alla media dei prezzi cif fis-

sati nei primi 25 giorni del mese precedente quello per il quale è determinato l'importo della restituzione;

considerando che l'articolo 3, terzo comma, del regolamento n. 217/67/CEE stabilisce che, per fissare l'importo della restituzione, si tiene eventualmente conto delle restituzioni accordate alla produzione in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti di base; che in tal senso è opportuno tener conto della restituzione alla produzione accordata nel mese nel corso del quale ha luogo l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione, applicabile all'esportazione di 100 kg di cereali o di riso semigreggio, sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, deve essere uniforme, qualunque sia la natura di tali merci;

considerando che, dato l'interesse economico poco rilevante delle esportazioni prevedibili per i cereali della voce 10.07 della tariffa doganale comune sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE, è opportuno non fissare la restituzione per dette esportazioni;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1969 la restituzione applicabile all'esportazione nei paesi terzi di 100 chilogrammi di cereali, di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE e di 100 chilogrammi di riso semigreggio di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 359/67/CEE e definito all'allegato A, sotto forma di merci elencate nell'allegato B di ciascuno di detti regolamenti, è fissata come indicato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 30. 4. 1968, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 del 1° 6. 1968, pag. 1.

2. Per i prodotti contemplati al paragrafo 1 e che non figurano nell'allegato non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Importi delle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 ai cereali e al riso semigreggio esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
ex 10.01	Grano tenero :	
	— destinato alla fabbricazione dell'amido	1,174
	— altro	5,287
10.02	Segala	4,814
10.03	Orzo	4,245
10.04	Avena	4,103
10.05	Granoturco :	
	— destinato alla fabbricazione dell'amido	1,312
	— altro	4,081
ex 10.01	Grano duro	4,874
ex 10.06 A	Riso semigreggio	4,512